

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale del Comune di Sant'Antonino

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)¹;

decreta

TITOLO I

Disposizioni generali

Art 1. Campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Sant'Antonino, nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare si mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando per quanto possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune ha l'obiettivo di promuovere la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, cercando di collaborare per quanto possibile con gli altri Comuni su scala regionale².

Art. 3 Compiti del comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2, organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

¹ L'elenco, non esaustivo, delle altre norme applicabili a livello federale e cantonale è riportato nell'allegato 1.

² Secondo i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nella gestione dei rifiuti, può avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici e privati. Il Comune può fare parte di un Consorzio di raccolta rifiuti.
3. Qualora il Comune sia affiliato a un consorzio, il Servizio raccolta viene effettuato secondo le disposizioni stabilite dalla Delegazione consortile d'intesa con il Municipio. Se uno dei giorni di raccolta cade in giorno festivo, il servizio sarà effettuato il giorno susseguente o precedente.
4. Il Comune promuove e favorisce tutte le iniziative intese a sensibilizzare l'utenza e la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione e allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità.

TITOLO II

Categorie di rifiuti

Art. 4 Tipologie di rifiuti

Il presente Regolamento distingue tra rifiuti urbani, rifiuti industriali o aziendali e rifiuti speciali.

Art. 5 Rifiuti Urbani

1. Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche nonché da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
 - a) I rifiuti solidi urbani, ovvero quelli combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) I rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero quelli che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) Le raccolte separate, ovvero i rifiuti solidi urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

Art. 6 Rifiuti industriali o aziendali

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese quali industrie, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Art. 7 Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) tutti quelli il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera³.

TITOLO III

Gestione dei rifiuti

Art. 8 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. Ogni persona⁴ facente capo al servizio è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare e/o contenere la produzione di rifiuti.
2. Chiunque produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in maniera ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del Regolamento, degli eventuali statuti consortili, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.
3. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio raccolta comunale o presso il Centro raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
4. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, devono essere consegnate al Centro raccolta o al servizio raccolta comunale. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro con altri rifiuti.
5. I privati possono provvedere al compostaggio privato dei loro scarti vegetali intesi quali legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia ed erba. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati al Centro raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite specifica Ordinanza.
6. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
7. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale devono essere smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali.

³ Secondo l'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 8 ottobre 2005 (OLTRif)

⁴ Persona intesa come persona fisica, giuridica o società di persona.

8. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 9 Eccezioni e modalità particolari di consegna

1. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Tale dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
2. Chiunque crea disagi, di qualsiasi natura, al servizio raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta su specifiche disposizioni tecniche o a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
3. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 10 Divieti

1. È severamente vietato:
 - a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
 - b) depositare, abbandonare e/o sotterrare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura;
 - c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni; in tal caso l'utente dovrà posticiparne la consegna.
 - d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e) consegnare, ai centri di raccolta, rifiuti organici di cucina o neofite invasive⁵;
 - f) il compostaggio privato delle neofite invasive⁶.
 - g) depositare per la necessità d'uso occasionale da parte di passanti, rifiuti domestici e ogni altro tipo di spazzatura paragonabile sul territorio comunale.
2. Gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, ad eccezione di avanzi di cucina quali:
 - a) cotti misti;
 - b) carne;
 - c) pesce;

⁵ Le neofite invasive sono piante alloctone invasive introdotte accidentalmente o deliberatamente in Europa dopo il 1492, che sono in grado di colonizzare rapidamente e formare popolazioni estese. Le conseguenze negative da ricondurre alle specie invasive sono da un lato la messa in pericolo della biodiversità e dall'altro il pericolo per la salute dell'essere umano o dell'ambiente.

⁶ Ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

⁷ In quanto possono presentare problematiche di compostazione o richiamo di animali indesiderati.

- d) formaggio;
- e) salse;
- f) minestre;
- g) ossa;
- h) gusci di molluschi.

TITOLO IV

Organizzazione del servizio raccolta

Art. 11 Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio organizza il servizio di raccolta e il Centro raccolta mediante Ordinanza, specificando per quali rifiuti è previsto il servizio raccolta, quali devono essere consegnati presso il Centro raccolta e le relative modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
2. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori.
3. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta per motivi legati:
 - a) alle caratteristiche della strada d'accesso;
 - b) alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio raccolta;
 - c) a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili;

in modo tale che gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso il Centro di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Art. 12 Utenti autorizzati

1. I servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune. Eccezioni possono essere fatte per coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede sul territorio del Comune e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività quali giardinieri, imprese di trasloco o simili. A richiesta, la provenienza dei rifiuti deve essere certificata.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

3. Per casi particolari definiti dal Municipio mediante ordinanza, può essere organizzata una raccolta a domicilio.

Art. 13 Imballaggi, contenitori ed esposizione

1. I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi, intesi quali sacchi della spazzatura ufficiali autorizzati e nei contenitori adibiti alla raccolta.
2. Le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati sono stabilite dal Municipio tramite specifica Ordinanza.
3. Per stabili abitativi con più di 20 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali, aziende agricole e alberghi, laddove venga prodotto un volume di rifiuti maggiore di 800 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o del Centro di raccolta.

Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. Sono esclusi dal servizio raccolta ordinario dei rifiuti urbani⁸:
 - a) apparecchi elettronici e le loro componenti quali televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.;
 - b) apparecchi refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, ecc.;
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili quali materiale di sterro, di scavo e di demolizione;
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria, quali pelli, ossa, budella, sangue, ecc.;
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche pozzi neri, latrine e letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;

⁸ Elenco non esaustivo ma che comprende le principali categorie.

- o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o il Centro raccolta.
 4. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 15 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonale e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 16 Diritti e responsabilità sui rifiuti

1. Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto a un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente o al consorzio.
2. Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 17 Obbligo di utilizzazione

1. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, le abitazioni secondarie, gli esercizi pubblici, i negozi e i commerci in genere, i laboratori, i magazzini, gli uffici, le industrie.
2. L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria. Riservati i casi in cui esiste un sistema di raccolta funzionante e autorizzato gestito da terzi, tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono quindi obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.

3. In casi particolari il Comune si riserva di non eseguire la raccolta dei rifiuti delle industrie, obbligando l'utente a provvedervi secondo le disposizioni fissate dal Municipio.
4. Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare dall'obbligo della consegna al servizio comunale, l'utente in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri, previa comprova, i rifiuti e autorizzare quindi raccolte private.

Art. 18 Piano di raccolta dei rifiuti

Qualora consorziato, il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani definito dal consorzio di appartenenza.

Art. 19 Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o di altro genere.

Art. 20 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 21 Rifiuti non raccolti

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno depositati.

TITOLO V

Finanziamento

Art. 22 Principio

1. Le tasse per la gestione dei rifiuti sono stabilite mediante Ordinanza.
2. Le tasse per la gestione dei rifiuti si suddividono in:
 - a) taxa base;
 - b) taxa sul quantitativo;
 - c) altre tasse causali

3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo tale da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 23 Tasse base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
 - d) di investimento
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Il Municipio, mediante Ordinanza, stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

	Minimo Fr.	Massimo Fr.
a) economie domestiche	50.00	200.00
b) attività economiche e altri utenti del servizio (definite secondo tipo e dimensione d'attività)	50.00	2'000.00
4. Per le attività economiche e altri utenti del servizio l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Art. 24 Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento, esclusa la raccolta, dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di quest'ultimi (IVA inclusa).
2. Sono autorizzati unicamente i sacchi ufficiali del comune di S. Antonino.

3. La tassa sul quantitativo è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
4. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
5. Per ogni figlio dal mese di nascita fino al mese precedente il compimento dei 3 anni o per persone con problemi di incontinenza, documentato da certificato medico, il Comune, su richiesta, mette a disposizione gratuitamente dei sacchi ufficiali soggetti a tassa. Le modalità di richiesta e concessione sono fissate mediante Ordinanza municipale.

Art. 25 Altre tasse causali

1. Il Municipio, sempre adottando il principio della copertura dei costi, ha facoltà di introdurre tasse causali a copertura del costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti vegetali, ingombranti, dei materiali recuperabili o altre tipologie di rifiuti.
2. Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

	<i>Minimo Fr.</i>	<i>Massimo Fr.</i>
a) sacco da 60 litri	2.00	10.00
b) sacco da 100 litri	5.00	50.00
c) fascine lunghezza massima 150 cm e 25 Kg	5.00	50.00
d) consegna diretta alla piazza di raccolta	5.00	50.00
3. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

	<i>Minimo Fr.</i>	<i>Massimo Fr.</i>
a) Piccoli (fino a 1 mc) fino a 30 kg	0.00	5.00
b) Medi (da 1.00 mc a 1.5 mc) fino a 30 kg.	2.00	40.00
c) Medi (da 1.00 mc a 1.5 mc) fino a 50 kg.	5.00	50.00
d) Grandi: costo di smaltimento effettivo più tassa amministrativa da un minimo del 1% a un massimo del 10% calcolata sul costo di smaltimento.		
4. Altre tipologie di rifiuti la cui raccolta e smaltimento causano dei costi e che non sono contemplate nei punti precedenti potranno venire assoggettate a tasse di smaltimento con criteri sul volume o sul peso secondo i criteri di minimo o massimo previsto per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti.

5. La tassa per la raccolta dei rifiuti a domicilio è determinata come segue:

	<i>Minimo Fr.</i>	<i>Massimo Fr.</i>
Tassa per frequenza	0.00	20.00

6. Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio e definite tramite ordinanza.

Art. 26 Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

1. Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del Consorzio servizio raccolta spazzatura Sud Bellinzona.
2. L'entità della tassa supplementare è determinata dal Municipio in modo da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune e nei limiti fissati nell'Ordinanza.
3. In alternativa al versamento della tassa supplementare le aziende possono provvedere esse stesse allo smaltimento di rifiuti raccolti separatamente, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge e autorizzato dal Municipio.

Art. 27 Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.
2. L'emissione e l'incasso è disciplinato secondo apposita ordinanza comunale.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 28 Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente Regolamento ed emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, specie per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

2. Il Municipio esercita le competenze previste⁹ ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti¹⁰.
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in maniera inadeguata o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Al fine di evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 29 Reclami

Eventuali reclami concernenti il servizio devono essere inoltrati, in forma scritta, al Municipio.

Art. 30 Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 31 Contravvenzioni

1. Il Municipio punisce con una multa sino a 10'000 Fr. le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali e alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata¹¹.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni cantonali e federali in merito.

⁹ Secondo degli artt. 107 cpv.2 lett.2 LOC e art. 24 RALOC.

¹⁰ Secondo l'art. 5 ROTR.

¹¹ Conformemente all'Art. 145 LOC e 136 e seguenti del Regolamento comunale, riservata l'azione per il risarcimento dei danni.

Art. 32 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura” entrato in vigore il 1. gennaio 1986 e ogni altra disposizione comunale in materia.

Approvato dal Consiglio comunale il xx xxxx xxxx.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il xx xxxx xxxx.

Allegato 1

Elenco non esaustivo delle normative applicabili

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 07 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 05 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Norme cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (RO TRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);

- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti del 01 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione per la Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.